

DELIBERAZIONE 11 OTTOBRE 2012
405/2012/R/EEL

APPROVAZIONE DEL FATTORE DI CORREZIONE SPECIFICO AZIENDALE PER L'ANNO
2004 RELATIVO ALLA SOCIETÀ ATENA S.P.A.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione dell'11 ottobre 2012

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 21 dicembre 2001, n. 310/01;
- la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica – Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n. 5/04 (di seguito: Testo integrato 2004-2007) e, in particolare, l'articolo 49;
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2004, n. 96/04 (di seguito: deliberazione 96/04), come successivamente modificata e integrata;
- le Modalità applicative del regime di perequazione specifico aziendale, di cui all'articolo 49, del Testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007, approvate con deliberazione 96/04 (di seguito: Allegato A alla deliberazione 96/04);
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2005, n. 202/05;
- la deliberazione dell'Autorità 1 agosto 2006, n. 177/06, recante avvio di procedimento per l'ottemperanza alle decisioni del Consiglio di Stato 17 gennaio 2006, n. 2974/06, n. 2975/06, n. 2976/06, n. 2977/06, n. 2978/06, n. 2980/06, n. 3504/06;
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2007 n. 11/07;
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2007 n. 316/07;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007 n. 348/07 e, in particolare, l'Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011 ARG/elt 199/11 e, in particolare, l'Allegato A;

- la comunicazione della Cassa, all'Autorità del 21 settembre 2011 (prot. Autorità 024524 del 27 settembre 2011), delle risultanze istruttorie relative alla prima fase del procedimento;
- l'invio della Cassa, all'Autorità, del 12 settembre 2012 (prot. Autorità 27916 del 14 settembre 2012), della relazione finale delle risultanze dell'istruttoria;
- la comunicazione dell'Autorità, ad Atena S.p.A., del 13 settembre 2012 (prot. Autorità 027663), dell'avvio del procedimento per la determinazione del fattore di correzione Csa, ai sensi del dell'articolo 4, comma 2, del d.P.R. 244/01;
- la comunicazione del 21 settembre 2012 dell'Autorità, alla società Atena S.p.A., delle risultanze istruttorie del procedimento (prot. Autorità 028955);
- la comunicazione di Atena S.p.A. del 24 settembre 2012 (prot. Autorità n. 029322 del 25 settembre 2012).

CONSIDERATO CHE:

- il comma 49.1, del Testo integrato 2004-2007 istituisce il regime di perequazione specifica aziendale, destinato a coprire lo scostamento dei costi di distribuzione effettivi dai costi di distribuzione riconosciuti dai vincoli tariffari, non coperti dai meccanismi del regime generale di perequazione, di cui alla parte III, sezione I, del medesimo Testo integrato;
- ai fini della determinazione dell'ammontare relativo alla perequazione specifica aziendale, il comma 49.3, del Testo integrato 2004-2007 prevede che vengano condotte specifiche istruttorie;
- la deliberazione 96/04:
 - a. ha definito le modalità applicative del regime di perequazione specifica aziendale, di cui all'articolo 49 del Testo integrato;
 - b. ha previsto la possibilità di avvalersi della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito anche: Cassa) per le attività propedeutiche alle decisioni di competenza dell'Autorità, nonché per l'organizzazione della struttura tecnica attraverso la quale l'Autorità effettua le verifiche di ammissibilità e l'attività istruttoria;
- ai sensi del comma 4.1, dell'Allegato A alla deliberazione 96/04, con comunicazione del 29 dicembre 2004 (prot. Autorità n. 0036 del 3 gennaio 2005), la società Atena S.p.A. ha presentato istanza di partecipazione al regime di perequazione specifica aziendale;
- ai sensi del comma 3.2, dell'Allegato A alla deliberazione 96/04, la Cassa ha istituito un'apposita Commissione di esperti per la verifica dell'ammissibilità dell'istanza sopra richiamata e per lo svolgimento della relativa istruttoria individuale;
- con comunicazione all'Autorità del 26 luglio 2010 (prot. Autorità 027449 del 2 agosto 2010), la società Atena S.p.A. ha riformulato l'istanza al regime di perequazione specifica aziendale ed ha accettato la metodologia per la valutazione del capitale investito proposta dall'Autorità per il completamento dell'attività istruttoria;
- ai sensi del comma 4.4, dell'Allegato A alla deliberazione 96/04, la Cassa ha comunicato all'Autorità, in data 21 settembre 2011 (prot. Autorità n. 025262 del 4 ottobre 2011), le risultanze istruttorie relative all'ammissibilità dell'istanza della società Atena S.p.A. ;

- ai sensi dell'articolo 9, del Testo integrato 2004-2007, la società Atena S.p.A. ha effettuato la dichiarazione dei ricavi ammessi effettivi relativi all'anno 2004 con comunicazione (prot. Autorità n. 018876 del 31 agosto 2005);
- la Cassa, in data 4 giugno 2008 (prot. Autorità 016726 del 9 giugno 2008), ha comunicato all'Autorità l'ammontare relativo al regime di perequazione generale di competenza della società Atena S.p.A. per l'anno 2004;
- ai sensi del comma 4.5, dell'Allegato A alla deliberazione 96/04, in data 4 ottobre 2011, l'Autorità ha comunicato alla società Atena S.p.A. l'ammissibilità al regime di perequazione specifica aziendale e il valore dello scostamento rilevato (prot. Autorità 025262);
- con comunicazione del 31 ottobre 2011 (prot. Autorità n. 028766 dell'8 novembre 2011), la società Atena S.p.A. ha fatto pervenire, all'Autorità e alla Cassa, la documentazione relativa alle variabili esogene a giustificazione dello scostamento rilevato, di cui al comma 4.7, dell'allegato A alla deliberazione 96/04;
- ai sensi del comma 5.5, dell'Allegato A alla deliberazione 96/04, la Cassa ha comunicato all'Autorità, in data 12 settembre 2012, gli esiti dell'attività istruttoria sull'istanza della società Atena S.p.A. (prot. Autorità n. 027916 del 14 settembre 2012);
- ai sensi del comma 5.8, dell'Allegato A alla deliberazione 96/04, la Direzione Infrastrutture ha comunicato, alla società Atena S.p.A., in data 21 settembre 2012 (prot. Autorità n. 028955), le risultanze istruttorie e, in particolare, l'intenzione di proporre all'Autorità di calcolare il valore del Csa definitivo sulla base di uno scostamento ammissibile pari a 644.599 euro e di un ricavo ammesso perequato (RAP₀₄), pari a 3.339.924 euro;
- la società Atena S.p.A. ha comunicato, con lettera del 24 settembre 2012 (prot. Autorità n. 029322 del 25 settembre 2012), di non avere intenzione di avvalersi della facoltà di richiedere l'audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del DPR 244/01.

RITENUTO OPPORTUNO:

- sulla base della documentazione istruttoria, tenuto conto della dichiarazione della società Atena S.p.A. di accettazione della metodologia per la valutazione del capitale investito proposta dall'Autorità e delle altre osservazioni e informazioni fornite, fissare il fattore di correzione specifico aziendale (Csa) con riferimento al valore complessivo del ricavo ammesso perequato dell'anno 2004 nella misura pari a 0,1930 in coerenza con quanto comunicato con il citato protocollo 028955 del 21 settembre 2012

DELIBERA

1. di determinare il fattore di correzione specifico aziendale dei ricavi ammessi a copertura dei costi di distribuzione, di cui al comma 49.3 del Testo integrato, per la società Atena S.p.A., per l'anno 2004, pari a 0,1930;
2. di disporre che la Cassa conguaglio per il settore elettrico corrisponda, alla società Atena S.p.A., l'ammontare relativo alla perequazione specifica aziendale, per l'anno

- 2004, sulla base del fattore di cui al punto 1. e del ricavo ammesso perequato, comunicato dall'Autorità;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it;
 4. di trasmettere copia della presente deliberazione alla società Atena S.p.A. e a alla Cassa.

11 ottobre 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni